

L'AVCP, con segnalazione del 19 marzo 2014, n. 2, interviene in merito a quanto disposto dall'art. 82, comma 3-bis del Codice Appalti (introdotto dalla Legge del Fare) relativamente al costo del personale negli appalti pubblici. In base a tale articolo, il costo del personale non può essere soggetto a ribasso, ossia il prezzo più basso deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale (da valutare sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore) e delle misure di sicurezza.

L'AVCP fa presente che la norma non è applicabile in quanto il costo complessivo del personale è fortemente influenzato da fattori quali:

- il tempo di impiego del lavoratore.
- la natura della prestazione.
- la reale capacità organizzativa d'impresa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Costituzione).
- Il costo complessivo del personale, infatti, per ciascun concorrente va determinato in base alla reale capacità organizzativa d'impresa e come tale non può essere in alcun modo predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.